

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 7 del 9 febbraio 2010 – Porto di Sorrento. Interdizione di un tratto di banchina del porto per la posa in opera della tensostruttura a copertura di parte del molo per riparare dagli agenti atmosferici.**

#### PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- che il Comune di Sorrento con istanza acquisita al prot. 0540188 del 19/06/2009 e successiva integrazione prot. n.0587574 del 01/07/2009 chiedeva il rilascio della concessione demaniale di un'area di 500mq per la posa in opera di una tensostruttura a copertura di parte del molo per riparare dagli agenti atmosferici;
- che si ravvede la necessità di interdire le aree della banchina oggetto di intervento come riportato nel grafico allegato alla nota del Comune di Sorrento;

#### CONSIDERATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza delle aree medesime;

#### RITENUTO

- pertanto necessario, nelle more di effettuazione degli interventi in questione di interdire le aree interessate dall'espletamento dei lavori;

#### VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;
- la regolarità amministrativa;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

#### DECRETA

##### Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree interessate dai lavori di cui sopra e precisamente l'area della banchina del molo di sopraflutto per una lunghezza di m. 28,00 ed una profondità dal ciglio banchina di m.10,00, il tutto secondo quanto meglio riportato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto;

La competente Autorità Marittima di concerto con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà di volta in volta lo svolgimento delle varie fasi di intervento sulle singole aree interessate, al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali e la regolarità del traffico veicolare.

#### Art. 2

L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- comunicare, con apposito elenco, alla Capitaneria di Porto i mezzi necessari ai predetti lavori;

#### Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

#### Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per trenta giorni;

#### Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

#### Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia
  - all'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento;
  - al Comune di Sorrento;
  - alla ditta esecutrice dei lavori;
  - al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore  
- arch. Massimo Pinto -



*Giunta Regionale della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Trasporti e Viabilità*  
*Settore Demanio Marittimo Navigazione*  
*Porti Aeroporti Opere Marittime*  
**SETTORE 03 – AREA 14**

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO:

***Porto di Sorrento –Interdizione di un tratto di banchina del porto per la posa in opera della tensostruttura a copertura di parte del molo per riparare dagli agenti atmosferici.***

A SEGUITO ISTRUTTORIA FAVOREVOLE EFFETTUATA E' STATA ACCERTATA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Alfredo Rozza

